



PROVINCIA DI LECCE

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

C. R. A931

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1702 del 01/12/2022

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL CONGEDO EX ART. 42, COMMA 5 E SS.,
D. LGS. N. 151/01 (DIP. MATR. N.1456)

Il Dirigente

Vista la Deliberazione di C.P. n.24 del 28 luglio 2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visti il Provvedimento del Presidente n. 59 del 4 giugno 2019 di approvazione della Macrostruttura dei servizi provinciali ed i successivi Provvedimenti del Presidente n. 117 del 29 dicembre 2020 e n. 119 del 17 novembre 2021 di modifiche alla stessa;

Visto il decreto presidenziale n. 9 del 01/02/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale del Servizio "Risorse Umane, Organizzazione e Pari Opportunità";

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- l'art. 4, comma 2, della L. 8.3.2000 n.53 secondo cui "I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria";
- l'art.42 comma 5 D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. n.119/2011 in base al quale "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della L. n.53/2000, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi";
- l'art.42 comma 5-bis D.Lgs. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. 119/2011, in base al quale "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il

congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona [...];

- l'art.42 comma 5-ter D.Lgs. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. 119/2011 in base al quale "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; [...]" ;
- l'art.42 comma 5-quinquies D.Lgs. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. 119/2011 in base al quale "Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. [...];

Vista l'istanza, prot. prov. n.44650 del 14 Novembre 2022, presentata dalla Sig.ra "*omissis*" (matr.1456), dipendente a tempo indeterminato di questa Provincia, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad anni due di congedo ex art. 42, comma 5° e ss., del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, fruibile anche in maniera frazionata, per l'assistenza della propria madre *omissis* con essa convivente;

Vista la documentazione allegata dalla dipendente alla propria istanza ed, in particolare, il verbale del 14.03.2022 (n. prat. 3030918008418/2022) della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile integrata a norma dell'art. 4 della L. 5/2/1992, n. 104 con cui la madre "*omissis*" è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità senza ulteriore revisione;

Considerato che la dipendente risulta convivente con la madre che la legittima alla fruizione del congedo in argomento;

Dato atto che:

- la dipendente risulta possedere i requisiti normativi previsti dall'art.42 co. 5° e ss. D.Lgs. 151/2001 necessari per la concessione del congedo straordinario;
- la dipendente è nei confronti della persona da assistere già beneficiario dei permessi di cui all'art. 33 L. n.104/92 ed è con essa convivente;
- il coniuge del soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, titolare principale del beneficio in argomento, è deceduto;
- la dipendente, alla data attuale, ha fruito del beneficio in argomento per un totale di n.29 giorni per l'assistenza del padre;
- nessun potenziale beneficiario ha fruito di periodi di congedo straordinario per l'assistenza della persona portatrice di handicap *de quo*;

Dato atto, ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Azione attuativa 8.2.G), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) **Accogliere** l'istanza della dipendente "*omissis*" (matr. 1456) e, per l'effetto, riconoscerle, dalla data di esecutività del presente provvedimento, il diritto a fruire, a domanda ed anche in maniera frazionata, del congedo di due anni complessivi nell'arco della vita lavorativa previsto dall'art. 42, comma 5° e ss. , del D. Lgs. n. 151/01 al netto di n.29 giorni già fruiti in precedenza, con spettanza, durante i periodi di assenza, di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e con copertura ai fini previdenziali attraverso contribuzione figurativa;
- 2) **Dare atto** che i periodi di congedo, di cui sopra, saranno concessi previa istanza della dipendente con l'impegno di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione in merito alla situazione familiare;
- 3) **Trasmettere** la presente determinazione alla Sig.ra "*omissis*" e al rispettivo Dirigente.

OPPORTUNITÀ

Il Dirigente

ISCERI PANTALEO FRANCESCO / Namirial

S.p.A./02046570426